

ACTA APOSTOLICAE SEDIS

SUPPLEMENTO PER LE LEGGI E DISPOSIZIONI DELLO STATO

DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Pontificato di S. S. Benedetto XVI - Anno VIII

N. CLXXXVI – Decreto della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano con il quale è prolungato il Regolamento in materia monetaria.

14 dicembre 2012

LA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

– Visto l'articolo 7, comma 3, della Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, del 26 novembre 2000;

– Visto l'articolo 2, comma 1, del Decreto con il quale è promulgato il regolamento della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, del 26 luglio 2001, n. CCCLVIII;

– Visto l'articolo 1, comma 3, della Legge sulle fonti del diritto, del 1° ottobre 2008, n. LXXI;

– Vista la Legge con la quale vengono determinati alcuni adempimenti inerenti all'introduzione dell'Euro e alle modalità di repressione delle falsificazioni monetarie, del 28 dicembre 2001, n. CCCLXXI;

– Vista la Convenzione Monetaria tra lo Stato della Città del Vaticano e l'Unione Europea, del 17 dicembre 2009;

– Vista la Legge sulla frode e contraffazione delle banconote e monete in euro, del 30 dicembre 2010, n. CXXVIII;

– Vista Legge relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro e sull'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro, del 30 dicembre 2010, n. CXXX;

considerato che:

– con decisione del 2 luglio 2012 (2012/355/UE) la Commissione ha aggiornato l'allegato della Convenzione Monetaria tra l'Unione Europea e lo Stato della Città del Vaticano;

– occorre pertanto dare attuazione ai provvedimenti inseriti nell'allegato e, segnatamente, alla decisione della Banca Centrale Europea, del 16 settembre 2010 (BCE/2010/14), relativa al controllo di autenticità ed idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo, nonché al regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione;

– la legge del 30 dicembre 2010, n. CXXVIII, già reca le misure in precedenza prescritte per contrastare la frode e la contraffazione delle banconote e monete in euro e concernenti, segnatamente, l'individuazione delle banconote e delle monete false, il loro ritiro e trattamento in conformità alla normativa in materia di frode e contraffazione, l'elaborazione, la detenzione e la trasmissione dei dati statistici in materia, lo scambio di informazioni e la formazione del personale;

– l'art. 4, comma 2, della legge del 30 dicembre 2010, n. CXXVIII, concernente le procedure di autenticazione delle banconote e monete in euro e ritiro di quelle ritenute false, stabilisce che «Gli obblighi di cui al presente articolo possono essere integrati e specificati dalle autorità designate ai fini della trasmissione, ovvero da quelle a cui queste ricorrono ai fini dell'individuazione, mediante propri atti giuridici ai quali viene riconosciuta portata generale e piena coerenza»;

– la Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano ha approvato il presente Regolamento nella riunione plenaria del 14 novembre 2012;

ha emanato il seguente

DECRETO

Art. 1

(Promulgazione)

È promulgato il regolamento recante misure in materia monetaria, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente Decreto.

Art. 2

(Entrata in vigore)

Il presente Decreto entrerà in vigore il 30 dicembre 2012.

L'originale del presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel cortile di San Damaso, alla porta degli Uffici del Governatorato e negli Uffici postali dello Stato, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, quattordici dicembre duemiladodici.

GIUSEPPE CARD. BERTELLO

Presidente

✠ GIUSEPPE SCIACCA

Vescovo tit. di Fondi

Segretario Generale

REGOLAMENTO IN MATERIA MONETARIA

Art. 1

(Definizioni)

Ai sensi del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- a) «enti obbligati»: gli enti obbligati alla verifica di autenticità delle banconote e monete in euro ed al ritiro di quelle ritenute false, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, legge del 30 dicembre 2010, n. CXXXVIII;
- b) «apparecchiature adatte»: le apparecchiature per il trattamento delle monete indicate nell'articolo 4 e nell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, nonché le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote di cui all'articolo 2, n. 5, e all'articolo 3, paragrafo 5, della decisione della Banca Centrale Europea, del 16 settembre 2010 (BCE/2010/14);
- c) «banconote in euro»: le banconote che soddisfano i requisiti di cui alla legge del 30 dicembre 2010, n. CXXX.

Art. 2

(Obbligo generale di controllo)

1. Le banconote e le monete possono essere rimesse in circolo esclusivamente se sono state sottoposte ai controlli di cui ai commi seguenti.
2. Gli enti obbligati hanno l'obbligo di sottoporre le banconote e le monete in euro al controllo di autenticità ed idoneità mediante le apparecchiature adatte, ovvero mediante verifica personale diretta da parte di addetti qualificati ed adeguatamente formati.
3. Le banconote in euro possono essere rimesse in circolo tramite i dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela o tramite casse prelievo contanti esclusivamente previo controllo di autenticità e idoneità effettuato mediante le apparecchiature adatte e dopo essere state classificate come autentiche e idonee.
4. Il requisito di cui al comma precedente non si applica alle banconote in euro che sono state consegnate direttamente ad un ente obbligato da una banca centrale nazionale di uno Stato membro dell'Unione Europea la cui moneta è l'euro o da un altro ente obbligato che abbia già effettuato il controllo di autenticità e idoneità nella medesima maniera.

Art. 3

(Classificazione e trattamento delle banconote in euro mediante apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote)

1. Le banconote in euro sottoposte a controllo mediante un dispositivo utilizzabile autonomamente dalla clientela sono classificate e trattate conformemente all'allegato I del presente regolamento.

2. Le banconote in euro sottoposte a controllo mediante uso di dispositivi riservati al personale sono classificate e trattate conformemente all'allegato II del presente regolamento.

3. I controlli manuali di autenticità e di idoneità alla circolazione delle banconote in euro sono eseguiti secondo i requisiti minimi stabiliti nell'allegato III del presente regolamento.

4. I controlli automatici di autenticità e di idoneità alla circolazione delle banconote in euro sono eseguiti per mezzo di apparecchiature adatte secondo i requisiti minimi pubblicati sul sito Internet della Banca Centrale Europea.

5. Le banconote in euro che sono state sottoposte al controllo di autenticità e idoneità e classificate come autentiche e idonee da parte del personale addestrato, ma senza l'ausilio di apparecchiature adatte, possono essere rimesse in circolo soltanto nel mercato ristretto.

Art. 4

(Termine di consegna delle banconote in euro non classificate come autentiche)

Gli enti obbligati consegnano immediatamente alle autorità dello Stato indicate nell'articolo 3 della legge del 30 dicembre 2010, n. CXXVIII, e in ogni caso non oltre 20 giorni lavorativi, le banconote che non sono state classificate come autentiche in seguito alla classificazione eseguita ai sensi dell'articolo 3 o in seguito al controllo manuale di autenticità eseguito da personale addestrato.

Art. 5

(Ispezioni sulle banconote in euro)

1. La Presidenza del Governatorato, se del caso delegando la Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile, effettua ispezioni sul luogo, anche senza preavviso, presso le sedi degli enti obbligati, al fine di:

a) monitorare il corretto funzionamento delle apparecchiature adatte al controllo delle banconote, nonché al fine di ricondurre al titolare del conto le banconote in euro sospette d'essere contraffatte e quelle non identificate con certezza come autentiche;

b) verificare le procedure che disciplinano l'operatività e il controllo delle apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote, il trattamento delle banconote in euro sottoposte a controllo e qualunque controllo di autenticità e idoneità effettuato manualmente.

2. La Presidenza del Governatorato può, se del caso delegando la Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile, prelevare campioni di banconote in euro trattate per sottoporle a controllo nella propria sede.

3. Gli enti obbligati devono cooperare pienamente al fine dello svolgimento delle operazioni di ispezione.

Art. 6

(Ispezioni sulle monete in euro)

1. La Presidenza del Governatorato, se del caso delegando l'Ufficio Numismatico, effettua ispezioni annuali sul luogo, anche senza preavviso, presso le sedi degli enti obbligati al fine di verificare, mediante test di individuazione, il corretto funzionamento di un numero rappresentativo di apparecchiature utilizzate per il trattamento delle monete.

2. Qualora il personale degli enti obbligati sia incaricato di verificare manualmente l'autenticità delle monete in euro che devono essere rimesse in circolazione, la Presidenza del Governatorato o l'organismo delegato al controllo riceve l'assicurazione dagli enti obbligati che il loro personale sia adeguatamente formato a tale scopo.

3. Il controllo annuale deve avere ad oggetto un numero di apparecchiature pari a quello indicato nell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1210 /2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, e, transitoriamente fino al 31 dicembre 2014, pari a quello indicato nell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1210 /2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010.

4. La Presidenza del Governatorato avrà cura di garantire che le apparecchiature per il trattamento delle monete siano controllate a rotazione.

5. Nell'ambito dei controlli annuali la Presidenza del Governatorato verifica la capacità degli enti obbligati di autenticare le monete in euro valutando:

a) l'esistenza di istruzioni concernenti, a seconda dei casi, l'impiego di apparecchiature adatte oppure la selezione manuale;

b) l'assegnazione di risorse umane adeguate;

c) l'esistenza di un programma scritto di manutenzione volto a mantenere le apparecchiature per il trattamento delle monete ad un livello adeguato di efficienza;

d) l'esistenza di procedure scritte per consegnare alle autorità dello Stato incaricate le monete in euro contraffatte, le monete in euro non adatte alla circolazione e gli altri oggetti simili alle monete non conformi alle specifiche delle monete in euro autentiche;

e) l'esistenza di procedure interne di controllo che descrivano le modalità e la frequenza dei controlli che gli enti obbligati devono svolgere al fine di garantire che i loro centri di selezione e il loro personale seguano le istruzioni prescritte.

Art. 7

(Misure correttive)

Quando si riscontri una inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, la Presidenza del Governatorato richiede che l'ente obbligato adotti le misure correttive assegnando un termine per l'adempimento. In attesa di tali misure, la Presidenza del Governatorato può vietare all'ente obbligato di rimettere in circolazione il taglio o i tagli di banconote in euro interessati.

Art. 8

(Obblighi di segnalazione)

1. Gli enti obbligati informano per iscritto la Presidenza del Governatorato prima che un tipo di apparecchiatura adatta sia resa operativa.

2. La Presidenza del Governatorato riceve altresì le informazioni di cui all'allegato IV da parte degli enti obbligati.

Art. 9

(Ritiro, rimborso o sostituzione dalla circolazione di banconote e monete in euro non adatte alla circolazione)

1. Lo Stato ritira dalla circolazione le banconote in euro non adatte alla circolazione e provvede alla loro sostituzione ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge del 30 dicembre 2010, n. CXXX.

2. Lo Stato ritira dalla circolazione le monete in euro non adatte alla circolazione, rimborsando o sostituendo quelle diventate non adatte a causa di un lungo utilizzo o per qualsiasi altra ragione, salvo che esse siano divenute non adatte alla circolazione per essere state alterate deliberatamente o a causa di un procedimento avente l'effetto prevedibile di alterarle.

3. Le monete in euro non adatte alla circolazione, una volta ritirate, saranno inviate all'autorità italiana di riferimento, per gli opportuni adempimenti previsti dal diritto comunitario in materia di frode e contraffazione.

Art. 10

(Relazione annuale)

La Presidenza del Governatorato redige una relazione annuale sulle attività di verifica dell'autenticità ed idoneità delle banconote e delle monete in euro, comprensiva del numero dei controlli effettuati, del numero di apparecchiature controllate e dei risultati dei controlli.

Art. 11

(Sanzioni)

In presenza di violazioni delle prescrizioni contenute nel presente regolamento che possano integrare il reato di cui all'art. 441 bis del codice penale, la Presidenza del Governatorato informa il Promotore di Giustizia per le azioni di competenza.

Art. 12

(Costi)

Gli enti obbligati non hanno diritto al rimborso dei costi sostenuti in esecuzione del presente Regolamento.

ALLEGATO 1

CLASSIFICAZIONE E TRATTAMENTO DELLE BANCONOTE IN EURO DA PARTE DI DISPOSITIVI UTILIZZABILI AUTONOMAMENTE DALLA CLIENTELA

Le banconote in euro sono classificate in una delle seguenti categorie e sono fisicamente separate per categoria. Le apparecchiature che non controllano l' idoneità delle banconote in euro non devono necessariamente distinguere tra le banconote in euro appartenenti alla categoria 4a e quelle di cui alla categoria 4b.

Tabella 1

Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte
di dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela
nei quali il contante è depositato con tracciabilità del cliente

Categoria	Proprietà	Trattamento	
1.	<p>Oggetti non riconosciuti come banconote in euro</p>	<p>Non riconosciuti come banconote in euro per uno dei seguenti motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - banconote in euro non accettate dal dispositivo - banconote non in euro - oggetti simili a banconote in euro - immagini o dimensioni errati - grosso(i) angolo(i) piegato(i) o parte(i) mancante(i) - errore del dispositivo nell'alimentazione o nel trasporto 	<p>Restituzione al cliente da parte dell'apparecchiatura</p>
2.	<p>Banconote in euro di cui si sospetta la falsità</p>	<p>Immagine e dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura non vengono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza</p>	<p>Ritiro dalla circolazione</p> <p>Consegnare immediatamente alle autorità nazionali competenti per verificare l'autenticità, insieme alle informazioni relative al titolare del conto, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il deposito nell'apparecchiatura. L'accredito non deve essere effettuato</p>
3.	<p>Banconote in euro non identificate con certezza come autentiche</p>	<p>Immagine e dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura sono conformi ai parametri di qualità e/o rientrano nei parametri di tolleranza. Nella maggior parte dei casi banconote in euro non idonee</p>	<p>Ritiro dalla circolazione</p> <p>Le banconote in euro sono trattate separatamente e consegnate immediatamente alla BCN per il controllo di autenticità entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il deposito nell'apparecchiatura.</p>

Categoria		Proprietà	Trattamento
			<p>Le informazioni sul titolare del conto sono custodite per otto settimane dalla data di rilevazione delle banconote da parte dell'apparecchiatura. Tali informazioni sono rese disponibili su richiesta alla BCN. In alternativa, in accordo con la BCN, le informazioni che consentono la tracciabilità del titolare del conto possono essere trasmesse alla BCN interessata unitamente alle banconote in euro.</p> <p>L'accredito potrà essere eventualmente effettuato</p>
4a.	Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo	<p>Le banconote possono essere rimesse in circolazione</p> <p>L'accredito è effettuato</p>
4b.	Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo. Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo	<p>Le banconote non possono essere rimesse in circolazione e sono riconsegnate alla BCN</p> <p>L'accredito è effettuato</p>

Regole specifiche in relazione alla tabella 1:

1. Le banconote in euro di cui alle categorie 2 e 3 non sono riconsegnate al cliente dal dispositivo se quest'ultimo è abilitato alla cancellazione di un'operazione di deposito. Quando un'operazione è cancellata si possono trattenere tali banconote in euro conservandole in un'area di custodia temporanea nel dispositivo.

2. Le banconote in euro di cui alla categoria 3 possono anche non essere separate fisicamente da quelle appartenenti alla categoria 4b. In tal caso trovano applicazione sia la tempistica per la consegna alla BCN delle banconote in euro miste appartenenti alle categorie 3 e 4b, sia i requisiti per la tracciabilità del cliente delle banconote in euro di cui alla categoria 3, come specificato per la categoria 3.

	Categoria	Proprietà	Trattamento
			<p>Le informazioni sul titolare del conto sono custodite per otto settimane dalla data di rilevazione delle banconote da parte dell'apparecchiatura. Tali informazioni sono rese disponibili su richiesta alla BCN. In alternativa, in accordo con la BCN, le informazioni che consentono la tracciabilità del titolare del conto possono essere trasmesse alla BCN interessata unitamente alle banconote in euro.</p> <p>L'accredito potrà essere eventualmente effettuato</p>
4a.	Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo	<p>Le banconote possono essere rimesse in circolazione</p> <p>L'accredito è effettuato</p>
4b.	Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo. Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo	<p>Le banconote non possono essere rimesse in circolazione e sono riconsegnate alla BCN</p> <p>L'accredito è effettuato</p>

Regole specifiche in relazione alla tabella 1:

1. Le banconote in euro di cui alle categorie 2 e 3 non sono riconsegnate al cliente dal dispositivo se quest'ultimo è abilitato alla cancellazione di un'operazione di deposito. Quando un'operazione è cancellata si possono trattenere tali banconote in euro conservandole in un'area di custodia temporanea nel dispositivo.

2. Le banconote in euro di cui alla categoria 3 possono anche non essere separate fisicamente da quelle appartenenti alla categoria 4b. In tal caso trovano applicazione sia la tempistica per la consegna alla BCN delle banconote in euro miste appartenenti alle categorie 3 e 4b, sia i requisiti per la tracciabilità del cliente delle banconote in euro di cui alla categoria 3, come specificato per la categoria 3.

Tabella 2

Classificazione e trattamento delle banconote in euro
da parte di altri dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela

	Categoria	Proprietà	Trattamento
1.	Oggetti non riconosciuti come banconote in euro	<p>Non riconosciuti come banconote in euro per uno dei seguenti motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - banconote in euro non accettate dal dispositivo - banconote non in euro - oggetti simili a banconote in euro - immagini o dimensioni errati - grosso(i) angolo(i) piegato(i) o parte(i) mancante(i) - errore del dispositivo nell'alimentazione o nel trasporto 	Le banconote non possono essere erogate alla clientela
2.	Banconote in euro di cui si sospetta la falsità	Immagine e dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura non sono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza	<p>Le banconote non possono essere erogate alla clientela</p> <p>Consegna immediata alle autorità nazionali competenti per il controllo di autenticità, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data dell'individuazione da parte del dispositivo, unitamente alle eventuali informazioni relative al titolare del conto</p>
3.	Banconote in euro non identificate con certezza come autentiche	Immagine e dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura sono conformi ai parametri di qualità e/o rientrano nei parametri di tolleranza. Nella maggior parte dei casi banconote in euro non idonee	<p>Le banconote non possono essere erogate alla clientela</p> <p>Le banconote in euro sono trattate separatamente e consegnate immediatamente alla BCN per il controllo di autenticità, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il deposito nel dispositivo</p>
4a.	Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo	Le banconote possono essere erogate alla clientela
4b.	Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo. Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo	Le banconote non possono essere erogate alla clientela e sono riconsegnate alla BCN

Regole specifiche in relazione alla tabella 2:

1. Le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 possono anche non essere separate fisicamente. Qualora siano miste, tutte e tre le categorie devono essere trattate come banconote in euro di cui alla categoria 2. Qualora le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 possano essere separate per mezzo di un'altra apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote o, con il consenso della BCN, da parte di personale addestrato, devono essere trattate ai sensi della tabella 2.
2. Le banconote in euro di cui alla categoria 3 possono anche non essere separate fisicamente da quelle di cui alla categoria 4b. In tal caso trova applicazione la tempistica per la consegna alla BCN delle banconote in euro miste appartenenti alle categorie 3 e 4b, come specificato per la categoria 3.

ALLEGATO II

CLASSIFICAZIONE E TRATTAMENTO DELLE BANCONOTE IN EURO DA PARTE DI DISPOSITIVI RISERVATI AL PERSONALE

Le banconote in euro classificate in una delle categorie di cui alla tabella 1. Le banconote in euro di cui alle categorie 4a e 4b devono essere separate fisicamente dalle banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3. Le apparecchiature che non controllano l'idoneità delle banconote in euro non devono necessariamente distinguere tra le banconote in euro appartenenti alla categoria 4a e quelle di cui alla categoria 4b.

Tabella 1

Classificazione e trattamento delle banconote in euro
da parte dei dispositivi riservati al personale

Categoria	Proprietà	Trattamento
1.	<p>Oggetti non riconosciuti come banconote in euro</p> <p>Non riconosciuti come banconote in euro per uno dei seguenti motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - banconote in euro non accettate dal dispositivo - banconote non in euro - oggetti simili a banconote in euro - immagini o dimensioni errati - grosso(i) angolo(i) piegato(i) o parte(i) mancanti(i) - errore dell'apparecchiatura nell'alimentazione o nel trasporto 	<p>Le banconote sono riconsegnate dall'apparecchiatura all'operatore per ulteriore valutazione e trattamento</p> <p>Dopo la valutazione visiva da parte di un membro del personale, tali banconote possono essere restituite dal soggetto che opera con il contante al cliente</p>
2.	<p>Banconote in euro di cui si sospetta la falsità</p> <p>Immagine o dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura non sono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza</p>	<p>Le banconote sono riconsegnate dall'apparecchiatura all'operatore per ulteriore trattamento</p> <p>Tali biglietti sono trattati separatamente e consegnati immediatamente alle autorità nazionali competenti per il controllo finale di autenticità, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data del trattamento da parte del dispositivo</p>
3.	<p>Banconote in euro non identificate con certezza come autentiche</p> <p>Immagine e dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura sono conformi ai parametri di qualità e/o rientrano nei parametri di tolleranza. Nella maggior parte dei casi banconote in euro non idonee</p>	<p>Tali biglietti sono trattati separatamente e consegnati immediatamente alle autorità nazionali competenti per il controllo finale di autenticità, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data del trattamento da parte del dispositivo</p>

	Categoria	Proprietà	Trattamento
4a.	Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo	Le banconote possono essere rimesse in circolazione L'accredito è effettuato
4b.	Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo. Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo	Le banconote non possono essere rimesse in circolazione e sono riconsegnate alla BCN L'accredito è effettuato

Regola specifica in relazione alla tabella 1:

Qualora le banconote in euro di cui alle categorie 2 e 3 possano essere separate dall'apparecchiatura stessa o da un'altra apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote o, con il consenso della BCN, da parte di personale addestrato, le banconote in euro di cui alla categoria 3 possono essere consegnate alla BCN unitamente alle banconote in euro di cui alla categoria 4b. In tal caso trovano applicazione sia il termine per la consegna delle banconote in euro di cui alla categoria 2 all'autorità nazionale competente, sia il termine relativo alle banconote in euro miste delle categorie 3 e 4b, come specificato nella tabella.

Classificazione specifica e regole di selezione per taluni dispositivi riservati al personale

1. Le apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM) classificano e smistano fisicamente le banconote in euro delle categorie 1, 2 e 3 in una o più caselle di ricezione e le banconote in euro delle categorie 4a e 4b in due caselle di ricezione separate come stabilito nell'allegato IIb, perciò sono necessarie almeno tre caselle di ricezione apposite per evitare l'intervento dell'operatore addetto all'apparecchiatura.

2. Le apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM) con solo due apposite caselle di ricezione possono comunque classificare e smistare le banconote in euro se sono rispettati i seguenti requisiti:

a) i controlli di autenticità e di idoneità sono effettuati nel medesimo passaggio. In tale passaggio, le banconote in euro di cui alla categoria 4a devono essere smistate e collocate in una casella di ricezione fissa, mentre le banconote in euro appartenenti alle altre categorie devono essere smistate e collocate in una casella di ricezione fissa separata che non abbia alcun contatto fisico con le banconote in euro di cui alla categoria 4a;

b) se nella seconda casella di ricezione è rilevata la presenza di una banconota in euro appartenente alle categorie 1, 2 o 3, l'operatore deve far ripassare la banconota o le banconote in euro o provenienti da tale casella di ricezione. In tale secondo passaggio, le banconote in euro appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 devono essere separate dalle banconote in euro della categoria 4b, collocandole in un'apposita casella di ricezione, e trattate come indicato nella tabella di cui sopra. Poiché l'apparecchiatura non è in grado di separare fisicamente le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 in diverse caselle di ricezione, esse devono essere tutte considerate e trattate come banconote in euro di cui alla categoria 2.

3. Le apparecchiature per il controllo dell'autenticità delle banconote (BAM) classificano e smistano fisicamente le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 in una casella di ricezione e le banconote in euro di cui alle categorie 4a e 4b in una seconda casella di ricezione, perciò sono necessarie almeno due apposite caselle di ricezione per evitare l'intervento dell'operatore addetto all'apparecchiatura.

4. Le apparecchiature per il controllo dell'autenticità delle banconote (BAM) con una sola casella di ricezione possono comunque classificare e smistare le banconote in euro se sono rispettati i seguenti requisiti:

a) ogni volta che viene trattata una banconota in euro appartenente alle categorie 1, 2 o 3, l'apparecchiatura deve interrompere il trattamento immediatamente e tenere la banconota in euro interessata in una posizione tale da evitare qualunque contatto fisico con le banconote in euro autenticate;

b) i risultati del controllo di autenticità devono essere indicati su uno schermo per ogni singola banconota in euro appartenente alle categorie 1, 2 o 3. Poiché l'apparecchiatura non è in grado di separare fisicamente le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 in diverse caselle di ricezione, esse devono essere tutte considerate e trattate come banconote in euro di cui alla categoria 2;

c) l'apparecchiatura deve verificare la presenza di banconote in euro appartenenti alle categorie 1, 2 o 3 quando arresta il trattamento e quest'ultimo può riprendere soltanto dopo la rimozione fisica della banconota in euro appartenente alla categoria 1, 2 o 3 da parte dell'operatore;

d) ad ogni arresto del trattamento l'operatore non può avere accesso a più di una banconota in euro appartenente alle categorie 1, 2 o 3.

ALLEGATO III

REQUISITI MINIMI PER I CONTROLLI MANUALI DI IDONEITÀ DELLE BANCONOTE IN EURO

Il presente allegato stabilisce i requisiti minimi per i controlli manuali di idoneità delle banconote in euro da parte del personale addestrato.

Durante i controlli sull'idoneità, le banconote in euro con un qualsiasi difetto di cui alla tabella qui di seguito, o con un difetto evidente a vista d'occhio in una delle caratteristiche di sicurezza, sono considerate non idonee. Tuttavia, le banconote in euro piegate e le banconote in euro con angoli piegati possono essere aggiustate stendendole manualmente, laddove possibile. I controlli sull'idoneità sono eseguiti con un'ispezione visiva delle singole banconote in euro e non richiedono l'utilizzo di altri strumenti.

Elenco dei criteri di selezione per il controllo di idoneità manuale

	Caratteristica	Descrizione
1.	Sporco	Sporco depositato in maniera diffusa sulla banconota in euro evidente a vista d'occhio
2.	Macchia	Concentrazione di sporco localizzato evidente a vista d'occhio
3.	Graffiti	Immagine aggiunte evidenti a vista d'occhio o iscrizioni incise o segnate in qualunque modo su una banconota
4.	Scoloritura	Mancanza di inchiostro evidente a vista d'occhio su una parte o sull'intera superficie della banconota in euro, ad esempio in seguito a lavaggio
5.	Lacerazione	Banconota in euro con almeno una lacerazione sul bordo
6.	Buco	Banconota in euro con almeno un buco evidente a vista d'occhio
7.	Mutilazione	Banconota in euro con una o più parti mancanti lungo almeno un bordo (i buchi, al contrario, non interessano i bordi), ad esempio un angolo mancante
8.	Riparazione	Frammenti di una o più banconote in euro uniti con nastro adesivo o colla o in altro modo
9.	Grinze	Banconota in euro con pieghe distribuite sulla superficie del biglietto in modo casuale che ne modificano notevolmente l'aspetto
10.	Alterazione della consistenza	Banconota in euro con deterioramento della carta che comporta una considerevole perdita di rigidità
11.	Banconota in euro piegata	Banconota in euro piegata, compresi i casi in cui non può più essere stesa
12.	Angolo piegato	Banconota con almeno un angolo piegato chiaramente evidente

ALLEGATO IV

RACCOLTA DI DATI DA PARTE DEI SOGGETTI CHE OPERANO CON IL CONTANTE

1. Obiettivi

Gli obiettivi della raccolta dei dati sono permettere alle BCN e alla BCE di monitorare le attività rilevanti dei soggetti che operano con il contante e di vigilare sugli sviluppi nel ciclo del contante.

2. Principi generali

2.1. I dati sulle apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote sono utilizzate al fine dell'adeguamento alla presente decisione.

2.2. I soggetti che operano con il contante forniscono regolarmente alla BCN del proprio Stato membro le seguenti informazioni:

- informazioni sulle sedi in cui il contante è trattato, quali le filiali e
- informazioni sulle apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote e sulle casse prelievo contanti.

2.3. Inoltre, i soggetti che operano con il contante che ricircolano le banconote in euro attraverso apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote e casse prelievo contanti, forniscono regolarmente alla BCN del proprio Stato membro le seguenti informazioni:

- informazioni sul volume delle operazioni in contante (numero di banconote in euro trattate) che coinvolge apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote e casse prelievo contanti,
- informazioni sulle filiali di enti creditizi ubicate in località remote e con volumi molto modesti di operazioni in contanti, presso le quali i controlli di idoneità alla circolazione sono eseguiti manualmente.

3. Tipo di dati e obblighi di segnalazione

3.1. A seconda della loro natura, i dati raccolti sono suddivisi in dati principali e dati operativi.

Dati principali

3.2. I dati principali riguardano le informazioni su: a) i singoli soggetti che operano con il contante e le loro apparecchiature per la sele-

zione e accettazione delle banconote e le casse prelievo contanti in funzione; e b) le filiali di enti creditizi ubicate in località remote.

3.3. I dati principali sono forniti alla BCN alla data in cui la presente decisione trova applicazione e successivamente ogni sei mesi i dati specificati nel modello fissato nell'appendice 1 devono essere forniti, anche se la BCN può richiedere che gli stessi vengano forniti in un diverso formato. Le BCN possono richiedere, per un periodo transitorio, segnalazioni mensili, se questa era la loro prassi prima dell'entrata in vigore della presente decisione, o trimestrali.

3.4. Una BCN può decidere, per ragioni di monitoraggio, di raccogliere i dati a livello locale, ad esempio a livello di filiale.

3.5. Una BCN può decidere di escludere dalla portata degli obblighi di segnalazione le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote utilizzate unicamente per trattare banconote distribuite in operazioni di sportello o che non sono rimesse in circolazione. La BCN può richiedere che i soggetti che operano con il contante indichino i dispositivi di introito ad esito del contante (CRM) e i dispositivi di cash in combinati (CCM) utilizzati rispettivamente come dispositivi di cash in combinati (CCM)/dispositivi di cash in (apparati per il deposito di contante) (CIM) o come dispositivi di cash in (apparati per il deposito di contante) (CIM).

3.6. I dati sulle filiali ubicate in località remote specificati nel modello fissato nell'appendice 3 devono essere forniti, anche se la BCN può richiedere che gli stessi siano forniti in un diverso formato.

Dati operativi

3.7. Sono classificati come dati operativi i dati provenienti dal trattamento e dal ricircolo delle banconote in euro effettuate dai soggetti che operano il contante.

3.8. Una BCN può decidere di escludere altri operatori economici, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2001, dall'obbligo di segnalare i dati operativi qualora il numero di banconote in euro di cui essi effettuano il ricircolo attraverso le casse prelievo contanti risulti inferiore alla soglia fissata dalla BCN stessa.

3.9. I dati sono forniti su base semestrale. I dati sono segnalati alla BCN interessata al più tardi due mesi dopo il periodo di segnalazione di interesse, ossia fine febbraio e fine agosto. I dati possono essere forniti utilizzando il modello fissato nell'appendice 2. Le BCN possono richiedere, per un periodo transitorio, segnalazioni mensili, se questa era la

loro prassi prima dell'entrata in vigore della presente decisione, o trimestrali.

3.10. I dati sono forniti da soggetti che operano con il contante e che trattano fisicamente le banconote. Se un soggetto che opera con il contante ha esternalizzato i controlli di autenticità e di idoneità ad un altro soggetto che opera con il contante, i dati sono forniti dal soggetto designato in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2.

3.11. I dati sono segnalati dai soggetti che operano con il contante in termini di pezzi (volume), aggregati a livello nazionale e disaggregati per taglio di banconota in euro. La disaggregazione per serie di banconote non è obbligatoria. Per le filiali di enti creditizi ubicate in località remote, i dati operativi sono segnalati separatamente.

3.12. Una BCN può decidere, per ragioni di monitoraggio, di raccogliere i dati a livello locale, ad esempio a livello di filiale.

3.13. Una BCN può decidere di escludere della portata degli obblighi di segnalazione le banconote in euro che sono trattate da apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote e distribuite in operazioni di sportello.

3.14. Ai soggetti che operano con il contante i quali abbiano esternalizzato i controlli di autenticità e di idoneità ad altri soggetti che operano con il contante può essere richiesto di fornire alla BCN informazioni dettagliate su questi ultimi, compresi gli accordi relativi all'esternalizzazione.

3.15. I dati sulle filiali ubicate in località remote specificati nel modello fissato nell'appendice 3 devono essere forniti, anche se la BCN può richiedere che gli stessi siano forniti in un diverso formato e può concordare con i soggetti che operano con il contante la raccolta di dati più esaurienti.

4. Riservatezza e pubblicazione dei dati.

4.1. I dati principali e i dati operativi sono trattati come riservati.

4.2. Le BCN e la BCE possono decidere di pubblicare rapporti o statistiche utilizzando i dati acquisiti ai sensi del presente allegato. Ciascuna di tali pubblicazioni è aggregata in modo tale che nessun dato possa essere attribuito a singoli soggetti segnalanti.

Appendice 1

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE

Dati principali

Le presenti informazioni devono essere fornite a:

[Denominazione della BCN; contatti per eventuali chiarimenti; indirizzo]

1. Informazioni sul soggetto che opera con il contante

Denominazione del soggetto che opera con il contante

Indirizzo della sede:

Codice di avviamento postale:

Città:

Via:

Tipo di società:

- Ente creditizio
- Cambiavalute
- Società di servizi e trasporto valori diversa da un istituto di pagamento
- Commerciante (dettagliante)
- Casa da gioco
- Altro, inclusi gli istituti di pagamento se non sono già inseriti in una delle categorie di cui sopra (specificare)

Soggetti referenti:

Nomi:

Numeri di telefono:

Numeri di telefax:

Indirizzi di posta elettronica:

Partner di esternalizzazione (se del caso)

Nome:

Indirizzo:

Codice di avviamento postale:

Città:

2. Dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela

Categoria	Numero identificativo (*)	Azienda produttrice (*)	Denominazione (*)	Identificativo (*) (sistema di rilevazione/ versioni del software)	Numero totale in funzione
CIM					
CRM					
CCM					
COM					

(*) Le presenti voci sono completate secondo le corrispondenti voci reperibili sul sito Internet della BCE.

3. Dispositivi riservati al personale

Categoria	Numero identificativo (*)	Azienda produttrice (*)	Denominazione (*)	Identificativo (*) (sistema di rilevazione/ versioni del software)	Numero totale in funzione
BPM					
BAM					
TARM					
TAM					

(*) Le presenti voci sono completate secondo le corrispondenti voci reperibili sul sito Internet della BCE.

4. Casse prelievo contanti

	Numero totale in funzione
ATM	
ScoTs	
Altro	

Appendice 2

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE

Dati operativi

1. Informazioni sul soggetto che opera con il contante

Nome del soggetto che opera con il contante	
Periodo di segnalazione	

2. Dati

Si prega di fornire dati aggregati a livello nazionale o regionale, secondo quanto deciso dalla BCN (escluse le filiali ubicate in località remote)

	Numero totale di banconote trattate ⁽¹⁾	di cui smistate come non idonee ⁽¹⁾	di cui rimesse in circolo ⁽²⁾
EUR 5			
EUR 10			
EUR 20			
EUR 50			
EUR 100			
EUR 200			
EUR 500			

⁽¹⁾ Questa voce comprende sia i dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela, sia i dispositivi riservati al personale.

⁽²⁾ Le banconote che sono restituite alla BCN e le banconote in euro che sono rimesse in circolo in operazioni di sportello, qualora la BCN decida in tal senso, sono escluse.

Numero di banconote in euro distribuite tramite dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela e casse prelievo contanti	
--	--

Qualora una BCN applichi l'eccezione prevista all'articolo 7 per le filiali ubicate in località remote, tali dati sono obbligatori per gli enti creditizi dello Stato membro interessato. Gli enti creditizi sono tenuti a consultare la propria BCN per verificare se tali dati debbano essere segnalati.

Appendice 3

**FILIALI DEGLI ENTI CREDITIZI UBICATE
IN LOCALITÀ REMOTE**

Le presenti informazioni sono fornite unicamente da enti creditizi con filiali ubicate in località remote, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1.

1. Informazioni sull'ente creditizio

Nome dell'ente creditizio	
Periodo di segnalazione	

2. Dati

Nome della filiale ubicata in località remota	Indirizzo	Numero di banconote in euro distribuite tramite dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela e casse prelievo contanti